



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

20/2012

APRILE/3/2012 (*)

13 Aprile 2012

**LA CIRCOLARE DELL'INPS, N.32 DEL 6
MARZO SCORSO, FORNISCE LE
ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI
CONGEDI E PERMESSI PER
L'ASSISTENZA ALLE PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE.
LE MODIFICHE, INTRODOTTE DAL
D.LGS. n. 119/2011, IN VIGORE DALL' 11
AGOSTO 2011, HANNO APPORTATO
ULTERIORI NOVITA' IN UNA MATERIA
GIA' RICCA DI COMPLESSITA'.
DI SEGUITO RIEPILOGHIAMO GLI
ASPETTI PRINCIPALI.**

La Circolare INPS (N. 32 del 6 Marzo 2012) chiarisce ed illustra le disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo n° 119/2011.

In particolare:

- **l'art. 3,** modifica l'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al fine di chiarire che il diritto al **prolungamento del congedo,** comunque entro il compimento dell'**ottavo anno di vita del bambino,** spetta alla **madre lavoratrice o, *in alternativa,* al padre lavoratore,** per ogni minore disabile in situazione di gravità **per un periodo massimo non superiore a tre anni,** comprendente i periodi di cui all'art. 32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta **anche se il bambino è ricoverato** a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore;
- **l'art. 4** interviene sull'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 **eliminando** la **condizione** che imponeva la fruizione dei permessi **“successivamente al compimento del terzo anno di età** del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, **ridefinisce la platea dei beneficiari** e prevede un ordine di priorità tra gli stessi; la novella stabilisce, altresì, che **il congedo e i permessi** di cui all'art. 33 della **legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile** in situazione di gravità (art. 42 sopracitato, comma 5-bis). Si chiarisce, inoltre, che **l'indennità dovuta durante il periodo di congedo straordinario deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione** (art. 42, comma 5-ter);
- **L'art. 6** apporta **modifiche all'art. 33, comma 3, della legge n.104/92 restringendo la platea** dei **lavoratori** dipendenti che

hanno **diritto a prestare assistenza** nei confronti di più **persone disabili in situazione di gravità**. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo l'**obbligo**, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, **di attestare, con titolo di viaggio** o altra documentazione idonea, **il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito**.

Per effetto, quindi, del **prolungamento del congedo parentale** e **con riferimento ai genitori** (anche adottivi), essi hanno diritto ad assentarsi:

➤ **Bambini fino a tre anni di età:**

possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliera, ovvero ancora del prolungamento del congedo parentale;

➤ **Bambini oltre i tre e fino agli otto anni di età:**

fruizione alternativa di tre giorni di permesso o del prolungamento del congedo parentale;

➤ **Bambini oltre gli otto anni di età:**

tre giorni di permesso mensile;

Riguardo alla **platea dei soggetti aventi diritto al congedo** è stabilito un nuovo ordine di priorità:

➤ il **coniuge** convivente della persona disabile in situazione di gravità;

➤ il **padre o la madre**, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

➤ **uno dei figli conviventi** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si

verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

- **uno dei fratelli o sorelle conviventi** nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Altra novità riguarda **il principio del referente unico** già introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessi *ex lege* 104/92 ed ora **esteso anche al congedo straordinario**. In particolare, si stabilisce che **il congedo** in questione **non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile**. Il congedo fruito **non può superare la durata complessiva di due anni** per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.

Pertanto, **qualora** per l'assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità **risulti già esistente un titolare di permessi** ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, **un eventuale periodo di congedo straordinario** potrà essere **autorizzato solo in favore dello stesso soggetto** già fruitore dell'altro beneficio.

Specifiche disposizioni in **deroga** risultano **soltanto a favore dei genitori**, ai quali viene **riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici** per lo stesso figlio **anche alternativamente**, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La Circolare continua con **l'esposizione dei requisiti oggettivi** per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario (*id*: assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile) e delle relative eccezioni.

In conclusione, **l'Istituto ha premura di informare** che dovranno essere **riesaminate le istanze pervenute prima dell'11 Agosto 2011** (*entrata*

in vigore del decreto) mentre sono **in corso di aggiornamento i modelli di domanda** che terranno conto delle innovazioni introdotte che saranno pubblicati nel sito INTERNET alla sezione "modulistica on line".

Ben venga quindi il fenomeno della stratificazione legislativa se comporta, oltre alla eccessiva complessità, anche il costante **miglioramento delle condizioni di fruizione di permessi e congedi** per l'assistenza alle persone disabili in situazione di gravità.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN